



Comune di MIAGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 21/07/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE CON NOMINA A DPO ALLA DITTA PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. S.A.S. - CIG: Z953BFC96E

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 del 11.06.2019 e n. 11 del 20.04.2022, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state assegnate alla Giunta i poteri gestionali;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi art. 6 bis Legge n.241/1990 e art. 6 DPR n.62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali nel corso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi art. 76 D.P.R. N. 445/2000;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.12.2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

RITENUTO, pertanto, di riferirsi alle dotazioni finanziarie definitive del bilancio 2023;

RILEVATO altresì, che in ogni caso questo Ente deve assicurare il regolare funzionamento dei servizi di istituto;

PREMESSO che il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo in data 27.04.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;

EVIDENZIATO che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari di Trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy a partire dal 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che in ottemperanza al GDPR e più precisamente:

- art. 37 : nomina del Data Protection Officer (DPO) – Responsabile per la protezione dei dati Personali – a partire dal mese di maggio 2018;
- art. 32 : valutazione dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali;
- art. 21 : assistenza nella messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- art. 30: realizzazione e supervisione del Registro dei Trattamenti
- audit documentale e adeguamento della stessa alla normativa (informative, regolamenti ed altra documentazione che fa riferimento alla privacy)

si rende necessario individuare una ditta specializzata nel settore al fine di assolvere gli obblighi di Legge in materia di Regolamento Europeo sulla privacy;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO che l'art. 1 comma 501 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, Finanziaria 2016 prevede che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientrano in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo ad utilizzare le convenzioni, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n.89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all'attuale articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo alle amministrazioni individuate dall'Istat all'acquisizione da Consip), o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2015, convertito in legge 135/2012 (categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile);

PRESO atto che:

- l'art. 1, comma 502 della legge di stabilità modifica il comma 450 della legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo dei beni e dei servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia di obbligo al ricorso al mercato elettronico da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Progetto Informatica di A. Scanzio & C. s.a.s., con sede in via Q. Sella n. 45 a Vigliano Biellese, P.IVA 01918680024;

ATTESO che la succitata ditta ha presentato un proprio preventivo (acclarato al n. 2133 del 21/07/2023 del protocollo generale di questo Ente), che prevede per il servizio in oggetto, per il periodo giugno 2023 - giugno 2024, giugno 2024 – giugno 2025, giugno 2025 – giugno 2026, una spesa complessiva pari a € 3.952,80, IVA di legge 22% compresa;

CONSIDERATA l'offerta congrua e rispondente alle esigenze dell'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento di cui sopra alla Ditta Progetto Informatica di A. Scanzio & C. s.a.s., con sede in via Q. Sella n. 45 a Vigliano Biellese, P.IVA 01918680024;

VISTO il DURC della Ditta sopramenzionata, avente n. di prot. INPS_36732695 con scadenza validità in data 01/11/2023, dal quale la stessa risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. n.174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012, nonché il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 27.11.2015;

RILEVATO che l'aggiudicatario della fornitura/lavori/servizi dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Miagliano, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Miagliano al seguente indirizzo:

http://comune.miagliano.bi.it/online/Home/Portale_Comunale/Amministrazione_Trasparente/Disposizioni_generali/Atti_generali/Codicecomportamento.html pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso.

RILEVATO che i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 15 del D.Lgs n.33/2013;

RITENUTO quindi il procedimento conforme al dettato normativo e regolamentare;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D. Lgs.vo n. 36/2023
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;
- La Legge di Bilancio 2023;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse di cui in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** il preventivo e contestualmente affidare alla ditta Progetto Informatica di A. Scanzio & C. s.a.s., con sede in via Q. Sella n. 45 a Vigliano Biellese, P.IVA 01918680024, il servizio di assolvimento degli obblighi di legge in materia di privacy con nomina a DPO, per il periodo giugno 2023 -giugno 2024, giugno 2024 – giugno 2025, giugno 2025 – giugno 2026, per un importo pari a € 3.952,80, IVA di legge 22% compresa;
- 3) **DI IMPEGNARE** in virtù del punto precedente la somma complessiva di € 3.952,80 sul cap. 140/75/1 missione 01.02.1.103 del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025, che viene così imputata:
 - € 658,80 esercizio 2023
 - € 1317,60 esercizio 2024
 - € 1317,60 esercizio 2025
 - € 658,80 esercizio 2026;
- 4) **DI COMUNICARE** il contenuto della presente determinazione ai soggetti interessati e nello specifico procedere alle comunicazioni relative alla nomina di nuovo DPO (Responsabile protezioni dati);
- 5) **DI DARE ATTO** che ai sensi del vigente Regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 6) **DI DARE ATTO** che il CIG è il seguente: **Z953BFC96E**;
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 8) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul link “Amministrazione Trasparente” sul sito del Comune di Miagliano.

**Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
BALDI CINZIA**